REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	**LORETO**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere relatore
Nicola	**RUGGIERO**	Consigliere
Maria Cristina	**RAZZANO**	Consigliere
Ilaria Annamaria	**CHESTA**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 61285 del registro di segreteria, promosso dai sig.ri **PELLICORI Valerio**, nato a Herzogenbunchsee (Svizzera) il giorno 11 febbraio 1968 (c.f. PLLVLR68B11Z133P), e **NIGRO Carolina**, nata a Cosenza il 03 maggio 1974 (c.f. NGRCLN74E43D086R), entrambi elettivamente domiciliati alla Via Mario Mari n. 1/c, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Cortese (pec: avvantoniocortese@cnfpec.it-fax 0984/25605), che li rappresenta e difende

(Appellanti)

contro

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, in persona del Procuratore regionale pro-tempore;

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore

generale pro-tempore;

(Appellati)

avverso:

la sentenza n. 192/2023 della Sezione giurisdizionale Calabria, pubblicata il 2 novembre 2023 e notificata il 6 novembre 2023;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il giudice relatore Cons. Ida Contino, l'Avv. Laura Marras in sostituzione e per delega dell'Avv. Antonio Cortese per gli appellanti e il P.M. d'udienza, nella persona del V.P.G. Luigi D'Angelo.

FATTO

1. Con la sentenza n. 192/2023 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla Procura regionale, dichiarava l'inefficacia, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'atto di donazione del 19 marzo 2018, stipulato a rogito del Notaio OMISSIS, rep. N. 5332, racc. n. 4169, con il quale il sig. Valerio Pellicori aveva donato alla propria moglie, signora Carolina Nigro, la proprietà per metà (un mezzo) di un immobile sito nel Comune di OMISSIS, contrada OMISSIS, e, precisamente, di un'abitazione villino, su più livelli, per sedici vani catastali con portico, garage, area di corte e pertinenziale terreno agricolo adibito a ulteriore corte con entrostanti fabbricati diruti, confinante nel complesso con strada provinciale, strada comunale e con le particelle 263, 264 e 265 (proprietà eredi Pellicori), 3 particelle 278 e 313 (proprietà OMISSIS), particella 566 (proprietà Enel) salvo altri, contraddistinta: in catasto fabbricati al foglio n. 40, particelle nn. 297

(sub. 1 cat. A/7, cl. U, vani 16, rendita euro 1.280,81; abitazione), e 379 (sub. 1 cat. F/2; senza altri dati, fabbricato diruto), e in catasto terreni al foglio n. 40, particelle nn. 314 (uliveto, cl. 1, ha 0.28.96 r.d., euro 14,21 r.a. euro 7,48), 315 (uliveto, cl. 1, ha 0.18.87, r.d. euro 9,26, r.a. euro 4,87), e 565 (uliveto, cl. 1, ha 0.11.41, r.d. euro 5,60, r.a. euro 2,95; ex particella n. 316).

L'azione revocatoria veniva esercitata dalla Procura contabile sul presupposto che l'atto di donazione fosse stato stipulato a distanza di circa un mese dalla pubblicazione della sentenza n. 76/2018 della Prima Sezione centrale d' appello, di conferma della decisione n. 179/2015 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con la quale i giudici avevano condannato in solido la società Advanced S.p.a. e il sig. Pellicori Valerio, in qualità di amministratore e legale rappresentante della stessa, al pagamento della complessiva somma di € 8.880.971,40, oltre emolumenti accessori e spese del giudizio, per un danno da illecita percezione di finanziamenti pubblici ottenuti per un programma di sviluppo industriale finalizzato alla costruzione di un nuovo impianto manifatturiero.

2. Con la sentenza gravata il giudice di prime cure, dopo aver acclarato la giurisdizione del giudice contabile sull'azione revocatoria anche nell'ipotesi, come quello all'esame, in cui il credito risarcitorio sia stato accertato con sentenza definitiva, ha ritenuto meritevole di accoglimento l'azione esercitata dalla Procura contabile.

Nello specifico, ha giudicato esistente il credito erariale a tutela del quale era stata esperita l'azione cautelare, oltreché la sua insorgenza in epoca anteriore all'atto dispositivo. Ha, altresì, ritenuto che la donazione revocanda fosse oggettivamente modificativa della situazione patrimoniale del

debitore, trattandosi peraltro di un atto di liberalità. In proposito ha considerato irrilevante la circostanza che l'immobile donato fosse vincolato dalla costituzione di un pregresso fondo patrimoniale, evidenziando che nell'atto costitutivo del fondo era stata prevista la facile alienazione dei beni che ne facevano parte attraverso il solo consenso dei coniugi e senza l'autorizzazione del giudice tutelare, nonostante la presenza di due figli, di cui uno ancora minorenne alla data di redazione della sentenza gravata. La donazione in esame, dunque, secondo il giudice territoriale, avendo reso unica proprietaria dell'immobile la moglie del debitore, la quale avrebbe potuto facilmente cederlo a terzi, aveva sottratto il bene alla garanzia del credito pur se attualmente gravato da un vincolo di indisponibilità, vincolo che, tuttavia, poteva essere facilmente revocato dal solo consenso congiunto dei coniugi. Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto provata, seppure in via presuntiva, la *scientia damni*, e cioè la consapevolezza in capo al debitore autore dell'atto dispositivo del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del credito: il Pellicori, infatti, aveva donato l'immobile a titolo gratuito alla moglie giusto un mese dopo la pubblicazione della sentenza n. 76/2018 della Prima Sezione d'appello con la quale i giudici avevano confermato la statuizione di condanna nei suoi confronti. Infine, il primo giudice ha ritenuto che il fondo patrimoniale avesse una natura simulatoria, attesa la clausola negoziale contenuta nell'atto costitutivo che, in violazione dell'art. 169 c.c., escludeva l'autorizzazione del giudice nonostante la presenza di un figlio all'epoca non ancora maggiorenne.

3. Con atto notificato in data 5 gennaio 2024 e depositato in segreteria il giorno 8 gennaio 2024, hanno proposto appello il sig. Pellicori Valerio e la

sig.ra Nigro Carolina, con il patrocinio dell'avv. Antonio Cortese, formulando, come unica e articolata censura, la violazione e la falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art.2901 c.c.

3.1 Gli appellanti, in primo luogo hanno sostenuto l'insussistenza dei presupposti per agire in revocatoria, atteso che i giudici di primo grado non avrebbero tenuto in considerazione che il Pellicori, per le medesime condotte illecite addebitate dalla Procura erariale, era stato assolto innanzi al Tribunale penale di Cosenza. A ciò hanno aggiunto che attualmente è pendente un giudizio risarcitorio innanzi al Tribunale di Roma in ragione dell'opinabile contegno posto in essere dal MISE, il quale, dapprima, sottoscriveva una transazione con il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato per poi disattenderne il contenuto con intuibili e gravose conseguenze per la società Advanced Devices S.r.l. all'epoca amministrata dal sig. Pellicori Valerio.

3.2 Con specifico riferimento all'atto di donazione oggetto dell'azione pauliana, gli appellanti ne hanno escluso la natura fraudolenta evidenziando che l'immobile oggetto del negozio revocando rientrava in un fondo patrimoniale costituito in data 22 novembre 1999; tale circostanza, secondo l'assunto difensivo, renderebbe l'immobile donato comunque non aggredibile per il soddisfacimento del credito erariale, in quanto destinato ai soli bisogni della famiglia, in ragione della disciplina prevista dall'art. 170 c.c. Per lo stesso motivo, l'atto di donazione non poteva pregiudicare per nessun motivo la garanzia del credito erariale.

3.3 Hanno pertanto concluso chiedendo la riforma della sentenza n.192/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Calabria e, per l'effetto, l'annullamento della "*dichiarata inefficacia, nei confronti del Ministero per lo Sviluppo Economico, dell'atto di donazione del 19 marzo 2018 con il quale il sig. Valerio Pellicori ha donato alla propria moglie, sig.ra Nigro Carolina, la proprietà per metà (un mezzo) dell'immobile sito nel Comune di OMISSIS",* come innanzi descritto.

4. Con atto in data 21 novembre 2024 la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni controdeducendo ai motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

5. All'odierna udienza, le parti presenti hanno esposto oralmente le argomentazioni difensive e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste conclusionali.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n.192/2023 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria ha accolto l'azione revocatoria intentata dalla Procura regionale ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'atto di donazione del 19 marzo 2018, con il quale il sig. Valerio Pellicori aveva donato alla propria moglie, signora Carolina Nigro, la proprietà per metà (un mezzo) di un immobile sito nel Comune di OMISSIS.

II. Con la prima argomentazione difensiva gli appellanti hanno censurato la sentenza ponendo in dubbio la sussistenza dei presupposti richiesti per esercitare l'azione pauliana; hanno, infatti, eccepito che il Pellicori era stato assolto in sede penale per gli stessi fatti addebitati dal giudice contabile, con ciò volendo assumere, verosimilmente, l'insussistenza di un credito erariale certo da parte del Ministero.

Ebbene, si premette in via generale che l'azione pauliana costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui impiego è subordinato alla ricorrenza di un complesso di condizioni puntualmente indicate nell'art. 2901 c.c., prima tra tutte l'esistenza di una ragione di credito tutelabile. Tuttavia, come diffusamente chiarito dalla Corte di cassazione, "*L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore*. (*conformi Cass. Sez. III, sent. 15/11/2016, n. 23208; Cass., Sez. III, ord. 24/01/2020, n. 1593; Cass., Sez. III, sent. 09/02/2012, n. 1893)"*. (Cass, 1243 dell'11.1.2024).

Dunque, costituisce *jus receptum*, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, anche il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio e ancora non accertato, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.

Già quanto sin qui osservato induce il Collegio a ritenere irrilevante la prospettazione difensiva innanzi richiamata.

Si aggiunga, peraltro, che l'assoluzione penale neanche in astratto può porre in dubbio il credito erariale del Ministero dello Sviluppo Economico nei

confronti del Pellicori. In proposito va chiarito, come peraltro hanno fatto puntualmente i giudici d'appello nella sentenza n. 76 del 16 febbraio 2018, che "*la sentenza di assoluzione penale, per l'insussistenza degli elementi costitutivi di un reato, non impedisce al giudice contabile di valutare, sulla base di un autonomo apprezzamento, la sussistenza degli elementi costitutivi di una responsabilità amministrativa, in particolare di un danno erariale e di un comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave imputabile al soggetto legato, come nel caso di specie, da un rapporto di servizio a una amministrazione pubblica*".

In ogni caso, e con carattere assorbente, si evidenzia altresì che, nella fattispecie, il diritto di credito in capo al Ministero è stato accertato oramai in via definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza n. 76 del 16 febbraio 2018, emessa dalla Prima Sezione centrale d'appello. Con la citata decisione, infatti, i giudici hanno confermato la sentenza n. 179 del 14 ottobre 2015 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria con la quale il sig. Pellicori, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società "Advanced Devices s.p.a.", è stato condannato a titolo di risarcimento del danno, in solido con la società, al pagamento della somma di euro 8.880.971,40, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio. La sentenza di appello non è stata impugnata innanzi alla Corte di cassazione, sicché è passata in giudicato.

Ebbene, a fronte di una sentenza definitiva che statuisce la condanna del Pellicori, e che dunque, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato a ogni effetto tra le parti, in questa sede è addirittura preclusa ogni valutazione sul punto, e quindi, a fortiori, sull'interesse del Procuratore contabile a esercitare

un'azione a presidio della specifica ragione del credito.

Per tale motivo è priva di rilievo anche l'ulteriore circostanza, rappresentata dagli appellanti, secondo cui l'Amministrazione aveva inizialmente stipulato una transazione, poi disattesa, al punto che attualmente pende un giudizio risarcitorio innanzi al Tribunale di Roma a causa del comportamento posto in essere dal MISE. Al riguardo va rammentato come il giudice di appello abbia precisato che, mentre la transazione del 2015 concerne l'accusa penale relativa all'indebito finanziamento tramite documenti non veritieri, il giudizio erariale concerne, invece, lo sviamento funzionale del finanziamento medesimo.

III. Con una seconda argomentazione, gli appellanti hanno opposto che nessun *eventus damni* sarebbe derivato alle ragioni del creditore con l'atto di donazione in quanto l'immobile trasferito alla sig.ra Nigro è un bene che fa parte di un fondo patrimoniale costituito nel 1999, e quindi aggredibile solo in caso di debiti contratti nell'interesse della famiglia.

Tale circostanza, peraltro, escluderebbe, secondo l'assunto difensivo, anche l'ulteriore presupposto normativo dell'intento frodatorio.

Ebbene, le censure non sono affatto condivise.

Si premette che l'azione revocatoria è un rimedio con finalità essenzialmente conservative, e quindi cautelari, che consente al creditore di restaurare la garanzia generica assicurata dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito. Come peraltro chiarito dalla giurisprudenza, il legislatore ha voluto alludere a un significato dell'*eventus damni* che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno. Ciò perché al creditore non interessa

soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità e agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione. Pertanto, affinché possa ritenersi sussistente il pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (Cass., sentenze nn. 18213/2024; 5815/2023, 16464/2009, 5101/2006).

La valutazione sulla idoneità dell'atto revocando a costituire un pregiudizio per le ragioni del credito, dunque, va compiuta non solo riguardo al momento del compimento dell'atto, ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro.

Ciò posto, è indubbio che la donazione del 19 marzo 2018 sia un atto dispositivo che ha modificato dal punto di vista quantitativo e qualitativo la situazione patrimoniale del debitore. Si tratta, infatti, di un atto di liberalità, quindi a titolo gratuito, con il quale il Pellicori ha ceduto la comproprietà di un consistente immobile (16 vani oltre garage e terreni agricoli) alla propria moglie, la quale per effetto di tale atto è divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile.

Tale assunto, peraltro, per le considerazioni innanzi riportate, non può essere disatteso dalla circostanza che il bene fosse sottoposto al regime giuridico del fondo patrimoniale e, quindi, alle limitazioni di cui all'art. 170 c.c. Detta disposizione, infatti, statuisce: *"l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati*

contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Secondo l'assunto difensivo, dunque, la donazione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore in quanto l'immobile donato non poteva costituire alcuna garanzia per il soddisfacimento del credito erariale.

Ebbene, come puntualmente evidenziato da questa Sezione, in una fattispecie analoga a quella in esame "*la giurisprudenza di legittimità civile ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale è atto anch'esso a titolo gratuito, che oltre ad essere di per sé passibile di revocatoria (Cass. 7 febbraio 2013, n. 7250), è altresì suscettibile di scioglimento per atto di volontà degli stessi coniugi che l'hanno costituito ex art. 171 c.c., di tal che risulta evidente come, rispetto ad un fondo patrimoniale esistente, la donazione intervenuta sullo stesso bene non perda la sua validità di negozio giuridico ad effetti reali, secondo la sua più classica collocazione dogmatica giuridica e, conseguentemente, la sua idoneità a svolgere efficacia lesiva della garanzia del creditore" (Sez. II App. sentenza 293/2020).*

Quanto affermato nella sentenza appena richiamata, peraltro, è pienamente condiviso da questo giudice anche in considerazione dell'art. 169 c.c. Il legislatore, infatti, con la citata disposizione ha statuito che i beni del fondo patrimoniale si possono alienare, ipotecare e dare in pegno o comunque vincolare con il semplice consenso di entrambi i coniugi e ciò indipendentemente dal fatto che siano vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Ne consegue che, come puntualmente indicato anche dal giudice di prime cure, *"a seguito della donazione, il bene immobile, di cui il debitore ha ceduto la sua quota di comproprietà alla moglie, può facilmente essere ceduto a terzi*

da quest'ultima, divenuta unica proprietaria, con il semplice consenso del marito" (sentenza appellata pag. 12).

Conclusivamente, si ritiene che l'atto revocando, seppure abbia a oggetto il trasferimento di un bene sottoposto al vincolo di cui all'art. 170 c.c., causa un pregiudizio concreto alle ragioni del creditore, che può vedersi privato, anche se in futuro e con il semplice consenso congiunto dei coniugi, di un bene immobile su cui poter soddisfare il proprio credito. La donazione, dunque, ha senz'altro modificato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore a prescindere dall'apparente e temporaneo vincolo d'indisponibilità apposto dal fondo patrimoniale, vincolo facilmente rimovibile per i motivi innanzi indicati.

***IV*.** Secondo gli appellanti, il fatto che l'immobile donato fosse sottoposto al vincolo del fondo patrimoniale costituito nel 1999, eliderebbe anche la sussistenza dell'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2901 c.c., e cioè la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.

Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.

In primo luogo, si premette che nella fattispecie è sufficiente che l'intento frodatorio sussista nel solo debitore in quanto la donazione è un atto a titolo gratuito. Inoltre, il credito non solo è sorto prima del compimento dell'atto dispositivo, essendosi perfezionato con la commissione dell'illecito erariale, ma è stato anche accertato giudizialmente prima del compimento dell'atto dispositivo, con sentenza d'appello depositata il 16 febbraio 2018, quindi un mese prima dell'atto di donazione (19 marzo 2018).

Ciò posto, al fine di accertare la sussistenza della *scientia damni* è sufficiente desumere la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato

al creditore con il proprio atto, elemento psicologico che può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.

Ebbene, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, nella fattispecie tale consapevolezza è provata dalla natura liberale dell'atto dispositivo, dal destinatario dell'atto, che vede come beneficiaria la moglie, dalla circostanza che l'atto è stato posto in essere a distanza di un mese dalla pubblicazione della sentenza del giudice contabile d'appello, che confermava la statuizione di condanna del Pellicori al risarcimento del danno in favore del Ministero dello sviluppo.

Infine, anche rispetto a tale presupposto, nessun rilievo assume la circostanza che il bene fosse soggetto al vincolo del fondo patrimoniale. Gli appellanti, infatti, affermano "*Va da sé, pertanto, che l'atto di donazione del 19 marzo 2018 non può certamente considerarsi un atto avente finalità fraudolenta ovvero posto in essere al fine di sottrarre i beni dal patrimonio del debitore trattandosi, per l'appunto, di un bene facente parte di un fondo costituito per i soli bisogni familiari, aggredibile solo in caso di debiti derivanti da obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia (art. 170 c.c.)*" (pag. 6 dell'atto d'appello).

Tale assunto non è fondato in quanto dalla disamina dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e dell'atto di donazione emerge inequivocabilmente che gli odierni appellanti fossero ben consapevoli della possibilità di alienare a terzi i beni oggetto del fondo. Tanto è che sia nell'atto costitutivo che nell'atto di donazione e, nello specifico, all'art. 8, fanno esplicito riferimento alla possibilità *di alienare e ipotecare i beni costituenti il fondo patrimoniale con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza bisogno di autorizzazione*

giudiziale.

Tale consapevolezza, dunque, è un'ulteriore prova che le parti fossero assolutamente coscienti del pregiudizio patrimoniale che poteva derivare al creditore con il proprio comportamento. Aggiungasi che i ricorrenti non hanno impugnato il capo della sentenza con cui il collegio di prime cure ha affermato la natura simulata dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nel quale era compreso l'immobile oggetto di donazione.

V. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, questo Collegio rigetta l'appello e, per l'effetto, ritiene che sussistano tutti i presupposti normativi legittimanti l'azione revocatoria e pertanto debba essere confermata la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione stipulato tra gli odierni appellanti il 19 marzo 2018, con atto del Notaio OMISSIS, meglio indicato nelle premesse in fatto, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, e ciò al fine dell'eventuale esperimento delle azioni esecutive o conservative sul bene che forma oggetto dell'atto impugnato.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., gli odierni appellanti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la declaratoria di inefficacia, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'atto di donazione stipulato il 19 marzo 2018 tra Pellicori Valerio e Nigro Carolina, con atto del Notaio OMISSIS.

Condanna gli appellanti al rimborso delle spese di giudizio che si liquidano in

€ 112,00 (CENTODODICI/00).

Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Il giudice estensore il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Rita Loreto)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 13 marzo 2025

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco